

**Oggetto:** Legge regionale 16 gennaio 2024 n. 1, legge di stabilità regionale 2024-2026, art. 5, comma 1, rubricato “ Fondo di progettazione a favore dei comuni”

**Proroga termine per assunzione obbligazione giuridicamente vincolante.**



Unione Europea  
Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA  
Assessorato delle Infrastrutture e delle Mobilità  
Dipartimento delle Infrastrutture, delle mobilità e dei Trasporti

### **Il Dirigente Generale**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la L.r. n. 28 del 29 dicembre 1962;

**VISTA** la L.r. n. 2 del 10 aprile 1978;

**VISTO** il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

**VISTA** la Legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”;

**VISTA** la Legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;

**VISTO** il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

**VISTO** Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

**VISTA** la legge Regionale n. 12 del 12/10/2023 – “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

**VISTA** la legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, Legge di stabilità regionale 2024-2026;

**VISTO** l’art. 5 della suddetta legge regionale n. 1/2024 rubricato “Fondo di progettazione a favore dei comuni” ed in particolare:

- il comma 1. *Al fine di assicurare il pieno utilizzo delle risorse per le spese di investimento derivanti dalla programmazione comunitaria, statale e regionale connesse all'attuazione dei programmi della Politica unitaria di coesione, è istituito un Fondo di progettazione e attività propedeutiche, con una dotazione, per l'esercizio finanziario 2024, di 40.000 migliaia di euro, destinato ai comuni (Missione 8, Programma 1);*

- il comma 2. *Le risorse di cui al presente articolo sono ripartite con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, sentita la Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, per il 40 per cento in parti uguali e per il restante 60 per cento in proporzione alla popolazione residente. Il tetto massimo del contributo concedibile a ciascun comune non può essere superiore a 200 migliaia di euro;*

- il comma 3. *A valere sul Fondo di cui al comma 1 è concesso un contributo aggiuntivo di 300 migliaia di euro ai comuni in dissesto finanziario sciolti per mafia nell'ultimo triennio con i medesimi criteri di ripartizione di cui al comma 2;*

**VISTO** il D.A. n. 21 del 01 marzo 2024 dell'Assessore Regionale per le Infrastrutture e la Mobilità di concerto con l'Assessore Regionale per l'Economia con il quale è stato approvato il riparto delle risorse di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 1/2024, destinate per il 40 per cento in parti uguali tra i Comuni Siciliani e per il restante 60 per cento in proporzione alla popolazione residente;

**VISTO** il DDG n. 366 del 21 marzo 2024 del Dirigente Generale del DIMT con il quale sono state impegnate e liquidate le somme destinate e concesse a favore dei Comuni secondo la ripartizione di cui al citato D.A. n. 21 del 01 marzo 2024;

**CONSIDERATO** che con il suddetto DDG sono stati concessi mesi dodici, dalla pubblicazione dello stesso, per l'emissione dell'obbligazione giuridicamente vincolante e mesi diciotto per la rendicontazione delle relative spese;

**CONSIDERATO** che sono pervenute, da parte dei Comuni assegnatari delle dette somme, richieste di proroga del termine per il perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, necessaria per il pieno utilizzo delle somme .

### **Decreta**

Per quanto in premessa descritto, che qui si intende integralmente riportato

### **Art.1**

A parziale modifica di quanto stabilito con DDG n. n. 366 del 21 marzo 2024, è concessa, a favore dei Comuni assegnatari del Fondo di cui all'art. 5 della legge regionale n. 1/2024 comma 1, la proroga di mesi sei del termine, già previsto, per l'emissione dell'obbligazione giuridicamente vincolante. Allo scadere di tale termine temporale decorreranno ulteriori mesi dodici per la rendicontazione delle relative somme spese.

Ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito internet di questo Dipartimento, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione.

Il Dirigente Generale  
Arch. Salvatore Lizzio